



Circolare informativa per la clientela
n. 6/2016 del 18 febbraio 2016

DICHIARAZIONE IVA 2016

In questa Circolare

- 1. Soggetti obbligati**
- 2. Soggetti esonerati**
- 3. Modello 2016 – Imposte 2015**
- 4. Termini di presentazione**

In vista della scadenza del **29 febbraio**, per la presentazione della **dichiarazione annuale Iva in forma autonoma**, si riepilogano quali sono i soggetti obbligati, i soggetti esonerati ed i termini di presentazione.

Inoltre si evidenziano le principali modifiche, di carattere generale, operate all'interno del modello.

Tra esse rilevano l'introduzione, all'interno del rigo VE35, di campi dedicati alle operazioni effettuate con l'applicazione del **reverse charge**, la ridenominazione del rigo VF15 per l'esposizione specifica di acquisti da soggetti che hanno applicato il regime forfetario, l'introduzione del rigo VJ19 riservato alle pubbliche amministrazioni tenute al versamento dell'imposta per gli acquisti effettuati in applicazione dello **split payment**.

Inoltre, particolare importanza riveste l'inserimento del quadro VI, riservato ai fornitori di esportatori abituali, dedicato all'esposizione dei dati contenuti nelle **dichiarazioni di intento ricevute**.

Il modello di **dichiarazione annuale Iva 2016**, per l'anno d'imposta 2015, deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati alla presentazione unificata con il **modello Unico**.

1. Soggetti obbligati

La **dichiarazione Iva 2016** deve essere presentata in forma autonoma dalle seguenti categorie di contribuenti:

- le **società di capitali** e gli **enti soggetti ad Ires**, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2015;
- le **società controllanti** e **controllate**, partecipanti alla liquidazione dell'Iva di gruppo, di cui all'art. 73, D.P.R. 633/1972, anche per periodi inferiori all'anno;
- i **soggetti risultanti da operazioni straordinarie**, o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora questi ultimi abbiano partecipato, durante l'anno, alla procedura della liquidazione dell'Iva di gruppo, di cui all'art. 73 citato;
- i **curatori fallimentari** ed i **commissari liquidatori**, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i **soggetti non residenti** che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva per loro conto;
- i soggetti non residenti, identificati ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. 633/1972;
- **particolari soggetti**, quali i venditori «porta a porta», qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- i **soggetti risultanti da operazioni straordinarie** (fusione, scissione, ecc.), ovvero da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute tra il 1° gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione 2015, tenuti alla presentazione di tale dichiarazione per conto dei soggetti estinti.

Possono, inoltre, presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma:

- i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale;
- i soggetti che presentano la dichiarazione, entro il mese di febbraio, al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, un **modello semplificato denominato «modello Iva base»**. Tale modello può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell'anno:

- hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
- non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione e importazioni, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del *plafond*;
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

2. Soggetti esonerati

Sono, invece, esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2016 i seguenti soggetti:

- **i contribuenti che, per l'anno d'imposta 2015, hanno registrato solo operazioni esenti**, di cui all'art. 10, D.P.R. 633/1972, e non hanno registrato operazioni intracomunitarie, o rettificato dichiarazioni, ovvero effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario;
- **i contribuenti che, per l'anno d'imposta 2015, si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione**, di cui all'art. 36-*bis*, D.P.R. 633/1972, e non hanno registrato operazioni intracomunitarie, o rettificato dichiarazioni, ovvero effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 98;
- **i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti**, ai sensi dell'art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- **gli esercenti attività di organizzazione di giochi**, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- **le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda** e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva;
- **i soggetti passivi d'imposta residenti in altri Paesi dell'Unione**, se nel periodo d'imposta 2015 hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette, o senza obbligo di pagamento dell'Iva;
- **i soggetti che hanno optato per l'esonero** dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli **scopi istituzionali**;
- **i soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione**, identificati ai fini Iva in Italia, ai sensi dell'art. 74-*quinquies* del D.P.R. 633/1972.

3. Modello 2016 – Imposte 2015

Il modello relativo all'anno d'imposta 2015 prevede, rispetto al modello relativo all'anno precedente, **alcune modifiche**. In particolare:

- introduzione, nel riquadro denominato «Firma della dichiarazione», della casella «Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario»;
- ridenominazione, sempre nel riquadro denominato «Firma della dichiarazione», della casella «Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario»;
- introduzione, nel riquadro denominato «Impegno alla presentazione telematica», della casella «Ricezione altre comunicazioni telematiche»;
- ridenominazione, sempre nel riquadro denominato «Impegno alla presentazione telematica», della casella «Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione»;
- introduzione, all'interno del quadro VE – rigo VE35, dei campi 7 e 8;
- ridenominazione, all'interno del quadro VE, del rigo VE38 in «Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter», con conseguente rinumerazione dei rigi successivi;
- ridenominazione, all'interno del quadro VF, del rigo VF15 in «Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi»;
- introduzione, all'interno del quadro VJ, dei rigi VJ17 e VJ18 al fine di evidenziare le nuove ipotesi in cui l'Iva è dovuta dall'acquirente;
- introduzione, all'interno del quadro VJ, del rigo VJ19 riservato alle pubbliche amministrazioni, titolari di partita Iva, tenute al versamento dell'imposta per gli acquisti effettuati in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;
- inserimento del quadro VI per l'esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute;
- introduzione, nel rigo VX4, del campo 5 denominato «Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter», con conseguente rinumerazione dei campi successivi;
- introduzione, all'interno del quadro VO – rigo VO15, della casella per comunicare la revoca dell'adesione al regime dell'Iva per cassa;
- introduzione, all'interno del quadro VO, dei rigi VO33 e VO34 al fine della comunicazione dell'opzione esercitata dai soggetti che non hanno ritenuto di avvalersi del «regime forfetario»;
- introduzione, all'interno del prospetto Iva 26/PR – quadro VS, del campo 12 denominato «Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter».

Nella tabella seguente vengono raggruppate le modifiche, distinte in base ai quadri di appartenenza.

MODELLO IVA 2016 – MODIFICHE DISTINTE PER QUADRI

| Quadro | Modifiche |
|--------------|---|
| Frontespizio | Introduzione della casella «Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario» |
| | Ridenominazione della casella «Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario» |
| | Introduzione della casella «Ricezione altre comunicazioni telematiche» |
| | Ridenominazione della casella «Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione» |
| VE | Introduzione, all'interno del rigo VE35, dei campi 7 e 8 |
| | Introduzione del rigo VE38 |

| | |
|----|--|
| VF | Ridenominazione del rigo VF15 |
| VJ | Introduzione dei rigi VJ17 e VJ18 |
| | Introduzione del rigo VJ19 |
| VI | Inserimento quadro |
| VX | Ridenominazione del campo 5 |
| VO | Introduzione della casella nel rigo VO15 |
| | Introduzione dei rigi VO33 e VO34 |
| VS | Introduzione del campo 12 |

Frontespizio

Nel riquadro denominato «Firma della dichiarazione» il contribuente, barrando la casella «Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario» può richiedere che **le comunicazioni riguardanti eventuali anomalie presenti nella dichiarazione siano inviate direttamente all'intermediario** incaricato alla trasmissione telematica della dichiarazione stessa.

A sua volta l'intermediario può accettare di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella denominata «**Ricezione altre comunicazioni telematiche**», inserita nel riquadro «Impegno alla presentazione telematica».

Inoltre è stata rinominata la casella «Invio avviso telematico all'intermediario» in «Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario».

Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la scelta per l'invio dell'avviso telematico all'intermediario, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata.

L'intermediario, a sua volta, può accettare di ricevere l'avviso telematico barrando la casella denominata «Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione», inserita nel riquadro «Impegno alla presentazione telematica».

| | | |
|--|---|--------------------------|
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | Codice fiscale dell'incaricato | |
| | Soggetto che ha predisposto la dichiarazione | |
| Riservato all'incaricato | Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione | <input type="checkbox"/> |
| | Ricezione altre comunicazioni telematiche | <input type="checkbox"/> |
| | Data dell'impegno | giorno mese anno |
| | FIRMA DELL'INCARICATO | |

Quadro VE

Il rigo **VE35**, dedicato alla dichiarazione delle **operazioni effettuate con applicazione del reverse charge**, è stato implementato dei campi 7, denominato «Cessioni di microprocessori», e 8, denominato «Prestazioni comparto edile e settori connessi».

| | | | |
|---|---|---|-----|
| Operazioni con applicazioni del reverse charge | | 1 | .00 |
| Cessioni di rottami e altri materiali di recupero | | 2 | .00 |
| Cessioni di oro e argento puro | | 3 | .00 |
| VE35 | Subappalto nel settore edile | 4 | .00 |
| | Cessioni di fabbricati | 5 | .00 |
| | Cessioni di telefoni cellulari | 6 | .00 |
| | Cessioni di microprocessori | 7 | .00 |
| | Prestazioni comparto edile e settori connessi | 8 | .00 |
| | Operazioni settore energetico | 9 | .00 |

Nel **campo 7** deve essere inserito il totale delle cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario.

Nel **campo 8** deve essere inserito il totale delle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario.

Successivamente il **rigo VE38**, rinominato «**Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter**», deve contenere l'indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e per le quali l'imposta deve essere versata in applicazione del meccanismo dello «*split payment*».

| | |
|--|-----|
| VE38 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter | .00 |
|--|-----|

Quadro VF

Il rigo **VF15** «Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011» è stato rinominato in «**Acquisti da soggetti che sino avvalsi di regimi agevolativi**». Devono quindi essere inseriti gli acquisti effettuati da soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 98/2011) ovvero il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014).

| | | | |
|--|---|--|-----|
| VF15 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi | 1 | | ,00 |
| art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 | | | |
| | 2 | | ,00 |

Quadro VJ

Il **quadro VJ**, dedicato alla **determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni**, è stato implementato dei righi VJ17, denominato «Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, co. 6, lett. a-ter)», VJ18, denominato «Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, co. 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)», e **VJ19**, denominato «Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita Iva, ai sensi dell'art. 17-ter».

| | | | |
|---|--|-----|-----|
| VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter) | | ,00 | ,00 |
| VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater) | | ,00 | ,00 |
| VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter | | ,00 | ,00 |

Nel primo rigo devono essere indicati gli acquisti di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario.

Nel secondo rigo devono essere indicati gli acquisti di beni e servizi del settore energetico per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario.

Nell'ultimo rigo introdotto devono essere indicati gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva tenute al versamento dell'imposta.

Quadro VI

Il nuovo quadro VI, riservato ai **fornitori di esportatori abituali**, è dedicato al riepilogo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento relative all'anno d'imposta 2015.

| QUADRO VI DICHIARAZIONI DI INTENTO RECEVUTE | | Dati relativi al cessionario o committente | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| | Partita IVA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI1 | Numero protocollo | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | Numero progressivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |

In particolare devono essere inseriti:

- il numero di partita Iva del cessionario/committente esportatore abituale;
- il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica.

Quadro VX

All'interno del **rigo VX4**, dedicato all'**importo di cui si chiede il rimborso**, è stato inserito il **campo 5** denominato «Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter».

| | | | |
|---|---|---|---|
| Importo di cui si richiede il rimborso | 1 | | .00 |
| di cui da liquidare mediante procedura semplificata | 3 | | .00 |
| Causale del rimborso | 4 | <input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso | <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter |
| Contribuenti Subappaltatori | 6 | | |
| | 7 | Esenzione garanzia | <input type="checkbox"/> |

In tale campo deve essere indicato l'importo dell'Iva chiesto a rimborso relativo ad operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il campo deve essere compilato solo se presente il codice 6 all'interno del campo 4.

Quadro VO

All'interno del **rigo VO15**, dedicato al **regime Iva per cassa**, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione al regime stesso.

| | | | | |
|---|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| VO15 REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012) | Opzione 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca 2 | <input type="checkbox"/> |
|---|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|

Successivamente sono stati inseriti i **rigi VO33** e **VO34** ai fini della comunicazione dell'effettuazione dell'opzione, nell'anno 2015, per la determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari, nonostante il possesso dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario ovvero dei «contribuenti minimi».

| | | |
|--|-----------|--------------------------|
| VO33 REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) | Opzione 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) | Opzione 1 | <input type="checkbox"/> |

Quadro VS

All'interno del quadro VS, facente parte del prospetto IVA 26PR/2016 riservato agli enti e alle società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'Iva di gruppo, è stato inserito il **campo 12**.

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------------|------------------------|--|
| VS1 | Partita IVA | | Codici | Ultimo mese | Società non operativa | RIMBORSO INFANNUALE | Eccedenza di credito |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Importo | 6 |
| | | | | | | .00 | .00 |
| | Eccedenza di credito compensata | | Esenzione garanzia | Causale | Importo | Erogazione prioritaria | Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | .00 |

In tale campo deve essere indicato l'importo dell'Iva chiesto a rimborso relativo ad operazioni nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. Il campo deve essere compilato solo se presente il **codice 6** all'interno del campo 11.

4. Termini di presentazione

La dichiarazione Iva 2016 deve essere presentata nel **periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2016, nell'ipotesi di presentazione in via autonoma, ovvero entro il 30 settembre 2016, nell'ipotesi di dichiarazione unificata.**

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni; diversamente, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

| Periodo | Dichiarazione - Considerazioni |
|-------------------|---|
| Dal 1.02 al 30.09 | Dichiarazione considerata "corretta nei termini" |
| Dal 1.10 al 29.12 | Dichiarazione valida, salvo applicazione delle sanzioni |
| Dal 30.12 | Dichiarazione omessa |